

Associazione Culturale "Spazio Lirica"

Sede in Greve in Chianti (FI) – Via San Cresci n. 16

C.F. 94248410485 - P. IVA 06549710488



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26/03/2026

Il giorno ventisei del mese di marzo dell'anno duemilaventisei alle ore 15,30 in Greve in Chianti (FI), Via San Cresci n. 16 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Culturale "Sazio Lirica" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Adeguamento dello statuto associativo per iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente pro – tempore signora Anna Catharina Roos la quale, constatata la presenza della totalitaria degli associati nelle persone di Anna Catharina Roos, Lorenzo Casini, Alberto Bencistà, Meri Gherardini, Godelieve Maria Antonius Cooymans, Silvia D'Addona, Marisa Vitali e Paolo Stecchi, oltre al dottor Federico Minio, commercialista dell'associazione, e dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da Segretario il dottor Federico Minio.

Relativamente al punto 1. dell'ordine del giorno, il Presidente informa gli associati riguardo alla necessità di dover modificare lo statuto associativo al fine di renderlo adeguato alle disposizioni contenute nella riforma del terzo settore e la conseguente iscrizione al RUNTS.

Gli associati, dopo la lettura del nuovo statuto e ampia ed approfondita discussione, all'unanimità,

deliberano

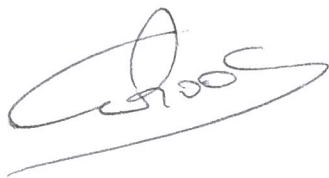
1. di approvare il nuovo statuto associativo composto da 29 articoli che si allega la presente verbale;

2. di dare mandato al Presidente di svolgere tutte le attività conseguenti la presente delibera.

Il Presidente, constatato che nessuno dei presenti ha chiesto la parola relativamente al punto 2. dell'ordine del giorno ed essendo esauriti gli argomenti previsti dallo stesso, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,30 previa lettura, stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Anna Catharina Roos)



Il Segretario

(Federico Minio)



Provincia di Siena
Direzione Provinciale di Siena
Ufficio Territoriale di Poggibonsi
REGISTRATO A POGGIBONSI IL 02/04/2026
AL N° 70 MOD. serie 3
VERSATI EURO € 200,00



« ALLEGATO »

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Sede - Scopi - Organi

Art. 1 - E' costituita un'associazione culturale denominata **"SPAZIO LIRICA APS"**, con sede in GREVE IN CHIANTI (FI), Via San Cresci 16.

Art. 2 - L'associazione persegue esclusivamente finalità culturali e di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori:

- Culturale – Musicale - Arte
- Formazione relativamente alle stesse.

Nello specifico si propone le seguenti finalità:

- promuovere la realizzazione di interventi tesi alla diffusione e valorizzazione di attività musicale – teatrale – danza – arte visiva - manifestazioni, concerti, convegni, seminari, corsi aventi per oggetto la musica, la ricerca musicologica e tutte le attività culturali connesse;
- favorire il confronto e il dialogo "interculturale" favorendo scambi, visite, manifestazioni congiunte e incontri culturali di ogni genere;
- promuovere relazioni istituzionali locali e nazionali (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni) mirate all'inserimento della musica, quale elemento fondamentale della politica culturale.

Per raggiungere i suddetti fini, l'associazione si propone di:

- Organizzare incontri, stages, seminari di approfondimento, di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione;
- creare eventi al fine di diffondere e promuovere tutti linguaggi artistici;
- attivare incontri interculturali;

- predisporre iniziative di vario genere, anche a livello scientifico e di ricerca, per promuovere l'acquisizione e il confronto di espressione e il confronto di ricambio generazionale;
- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario per il raggiungimento delle suddette finalità.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni immobili e altre attrezzature sia immobili sia mobili; stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni, Enti Pubblici e/o terzi in genere.

L'Associazione potrà compiere, inoltre, tutte le attività che si rendessero di volta in volta necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, purché a essa non precluse e/o riservate a particolari soggetti da specifiche norme di legge.

Art. 3 - L'associazione non persegue fini di lucro e svolge la sua attività senza distinzione di religione, di politica e di razza.

Art. 4 - La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5 - Gli organi dell'associazione sono:

a) *l'Assemblea dei Soci;*

b) *il Consiglio Direttivo;*

c) *il Presidente;*

d) *il Vice Presidente;*

e) *il Tesoriere.*

Detti organi restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

TITOLO II

I Soci

Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire tutte le persone che condividono le finalità dell'associazione.

I Soci si distinguono in:

- Fondatori: quelli indicati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- Ordinari: tutte le persone che condividono il lavoro e gli scopi dell'associazione;
- Onorari: le alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento, o coloro i quali hanno acquisito eccezionali benemeritenze verso l'Associazione; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
- Soci Sostenitori e Benemeriti: le persone o Enti che abbiano acquistato particolari meriti contribuendo concretamente a sviluppare i fini e le manifestazioni dell'Associazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

Le prestazioni fornite dai soci, a titolo volontario, non potranno essere retribuite, tranne per specifici incarichi assegnati per contratto dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci possono frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione pagando, ogniqualevolta si richieda una quota di iscrizione, la metà della cifra prevista.

Art. 7 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo osservando quanto segue:

1. indicazione dei propri dati anagrafici e della professione e/o attività svolta;
2. dichiarazione di attenersi a quanto previsto nel presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo.

Art. 8 - La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare tale ammissione entro sei mesi.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto allo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci, qualunque sia la loro categoria di appartenenza, sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale annuale;
- ad osservare, sin dal momento della loro adesione od ammissione, il presente Statuto, le eventuali modifiche apportate a quest'ultimo e le delibere prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote;
- a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

Le quote od i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte; essi non sono inoltre rivalutabili.

Art. 10 - Tutti i soci, indistintamente, sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e/o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi nel pagamento della tessera associativa e delle quote sociali senza giustificato motivo per due anni consecutivi;
3. quando non presentino più i requisiti richiesti;
4. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro presentazione di nuova domanda di ammissione, essere riammessi versando una nuova quota di iscrizione.

Sulle domande di riammissione delibererà la prima assemblea dei soci successiva a tale richiesta.

TITOLO III

Entrate - Patrimonio Sociale - Bilancio

Art. 11 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle eventuali elargizioni fatte dai Soci, Enti e da terzi in genere;
- c) dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di iniziative di cui all'Art. 2 del presente Statuto;
- d) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

Art. 12 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è così costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) da contributi volontari, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- c) da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) da contributi di organismi internazionali;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) dal fondo di riserva degli avanzi di gestione;
- g) dal materiale e dall'attrezzatura di proprietà dell'associazione;
- h) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) da ogni altra entrata – donazione – contributi straordinari dei soci conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali;
- l) da rendite di eventuali beni dell'associazione.

Le somme versate per la tessera associativa e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 13 - L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio che deve essere presentato, per l'approvazione, all'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale.

Art. 14 - Gli eventuali avanzi della gestione saranno destinati a totale vantaggio degli scopi sociali indicati al precedente Art. 2.

TITOLO IV

L'Assemblea dei Soci

Art. 15 - Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Esse sono convocate con annuncio scritto inviato ad ogni socio a mezzo lettera o telefax o posta elettronica, oppure affisso presso la sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa.

Nella richiesta di convocazione dovranno essere elencate le materie da trattare e le eventuali proposte che si intendono presentare.

Ad ogni assemblea verrà nominato un Segretario.

Art. 16 - *L'assemblea ordinaria* è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, almeno una volta all'anno. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Presidente;
- elegge il Vice Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo per l'esercizio

successivo;

- discute ed approva la relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri Organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 17 - L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogniqualvolta esso lo ritenga necessario; è convocata, inoltre, su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di 1/3 (un terzo) del totale dei Soci iscritti. Per le modalità di convocazione segue le disposizioni previste al precedente Art. 15. Essa delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto Sociale;
- sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'assemblea dovrà avere luogo entro i trenta (30) giorni successivi alla data della richiesta.

Art. 18 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Esse deliberano validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei soci presenti ad esclusione del caso di modificazioni statutarie, in cui sarà necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti validi espressi in Assemblea, e del caso di scioglimento previsto al successivo Art. 28.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento di ogni somma comunque

dovuta all'Associazione. Ciascun Socio ha diritto di farsi rappresentare, nelle assemblee straordinarie, per delega scritta da un altro Socio, purché entrambi in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione. Nessun Socio può ricevere più di una delega.

Art. 19 - Le votazioni possono avvenire, a discrezione del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale, oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo (1/10) dei presenti od in occasione dell'elezione delle cariche sociali. Il Presidente, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Soci con funzione di scrutatori scegliendoli fra quelli presenti.

Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annua.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario; il verbale stesso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto e verrà conservato agli atti dell'Associazione in modo da poter essere visionato da ogni Socio che ne faccia richiesta.

Art. 20 - L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta in primo luogo dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in secondo luogo, dal Vice Presidente.

TITOLO V

Cariche sociali

Art. 21 - Le prestazioni rese da tutti i membri eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio Direttivo. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che non siano cittadini italiani e/o stranieri maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto colposo.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo restano valide per tutta la durata dello stesso (cinque anni). Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto. In ogni caso di parità di

voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea Ordinaria, si dovrà, entro 30 (trenta) giorni convocare l'Assemblea Ordinaria per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del quinquennio.

Il Consiglio Direttivo

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) nominati dall'Assemblea Generale Ordinaria dei soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Art. 23 - Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno 6 (sei) giorni di anticipo sulla data della riunione; nei casi di urgenza la comunicazione potrà pervenire anche con un solo giorno di anticipo a mezzo telegramma. Esso deve essere riunito almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta di ogni singolo componente il Consiglio Direttivo.

Qualsiasi convocazione del Consiglio Direttivo dovrà contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione del Patrimonio dell'associazione e, all'uopo, è investito di tutti i più ampi poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di stipulare accordi, convenzioni e contratti con Enti Pubblici e Privati. Ha facoltà di delegare i suoi poteri al Presidente o ad uno dei suoi componenti. I poteri

di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a componenti del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba ritenersi esaustiva, deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo relativi agli esercizi sociali;
- predisporre i progetti per l'impiego dell'avanzo di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno, se deliberato, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- deliberare, in maniera inappellabile, in merito all'ammissione, sospensione, radiazione ed espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione;
- assumere tutte le decisioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
- stabilire l'importo delle quote associative e fissarne le modalità di pagamento;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- nomina i membri dei Comitati scientifici.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti; esse sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,

dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei Consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o per scrutinio segreto a giudizio del Presidente, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che avvengano a scrutinio segreto.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Sarà cura del Consiglio Direttivo tenere un libro di cassa, un libro dei verbali delle assemblee, un libro dei verbali del Consiglio Direttivo e un libro dei soci, vidimati dal Presidente, il quale attribuirà l'incarico di redigerli e curarli a uno o più componenti del Consiglio medesimo.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere

Art. 25 - Il Presidente è eletto per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio Direttivo, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Al Presidente è affidata la rappresentanza dell'associazione con poteri di firma sociale. Egli:

- convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, ne presiede le adunanze e ne sottoscrive le deliberazioni;
- firma il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- vista, di regola, la corrispondenza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni e mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Vice Presidente è eletto per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio Direttivo al suo interno. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente in tutte le sue

funzioni con delega del Consiglio Direttivo; ha il compito di redigere i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo e, successivamente, all'assemblea, custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Presidente e il Vice Presidente, separatamente o in modo congiunto, possono aprire e gestire, per conto dell'associazione, presso una banca di propria fiducia, uno o più conti correnti, per l'amministrazione dei fondi dell'associazione e potranno effettuare depositi e prelievi per qualunque importo.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Provvede alla gestione finanziaria dell'Associazione collaborando con il Presidente ed il Consiglio Direttivo. Si occupa degli incassi e dei pagamenti preventivamente visti dal Presidente.

TITOLO VIII

Disposizioni generali - Scioglimento

Art. 26 - E' passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile, direttamente o per interposta persona, di inosservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di Socio. Le sanzioni disciplinari sono rappresentate da:

- a) il richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell'infrazione;
- b) la sospensione temporanea fino ad un massimo di 13 (tredici) mesi da ogni attività sociale;
- c) la radiazione.

La sanzione di cui al punto b) può prevedere l'inibizione a frequentare la sede dell'Associazione. La recidiva specifica o generica è considerata un'aggravante. La radiazione di qualunque Socio è deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dell'Associazione previo accertamento degli addebiti.



Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti; l'atto con cui si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato a far pervenire al Consiglio Direttivo, entro quindici giorni, sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata per iscritto all'incolpato ed al denunciante. Il Consiglio Direttivo, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell'incolpato.

Art. 27- I Soci si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione per la tutela dei loro diritti ed interessi, in ambito associativo. La presente clausola dovrà essere trascritta sulla scheda di adesione di ogni singolo ed approvata espressamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

Art. 28 – Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea dei soci o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni, oltre che per i casi previsti dalla legge.

L'assemblea nominerà a tale scopo un Collegio di liquidazione, composto da tre soci, che preparerà un progetto di liquidazione.

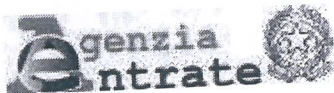
L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei Soci presenti. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari, in prima convocazione, almeno i 4/5 (quattro quinti) dei voti validi presenti o rappresentati e, in seconda convocazione, il 50 % + 1 (cinquanta per cento più uno) dei voti validi presenti o rappresentati.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 - Per quanto non stabilito nel presente Statuto valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e le norme contenute nel regolamento eventualmente compilato dal Consiglio Direttivo. Tali norme, che devono, in ogni caso, non contrastare con i principi generali sanciti dallo Statuto, hanno efficacia statutaria.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: SIENA
UFFICIO TERRITORIALE DI: POGGIBONSI

Registrazione di Atto Privato

Il 02/04/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ3, serie 3, numero 70

data di stipula: 26/03/2026

ident.vo telematico: TZ326L000070000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: RSONCT53D46Z312Y

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94248410485	RSONCT53D46Z312Y	MNIFRC62H17G224J		
-------------	------------------	------------------	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24